

Allegato "B"
di No. Ap. 6100 del 4/3/97

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

Art.1) E' costituita una Associazione culturale sotto la denominazione: "The New School Association" (di seguito anche "The New School" o "Associazione").
L'Associazione "The New School Association" ha sede in Roma, Via della Camilluccia 669.

FINALITA' ED ATTIVITA'

Art.2) L'Associazione "The New School Association" è un ente senza fini di lucro, i suoi fini sono esclusivamente educativi.
L'Associazione The New School Association, nell'ambito delle sue possibilità offrirà a tutti gli studenti, qualunque sia la loro nazionalità, la opportunità di ricevere un'educazione in lingua inglese simile nei programmi a quella impartita in Gran Bretagna ma inserita per l'insegnamento in ambiente internazionale.
Tale istruzione verrà impartita a livelli di educazione elementari, medi e superiori, al fine di ottenere un titolo di studio valido per l'accesso all'Università.
Per l'attuazione dello scopo sociale potrà compiere attività finanziarie, mobiliari ed immobiliari.
L'Associazione potrà inoltre essere affiliata ad Enti, organi federali e statali e a tutte quelle organizzazioni e associazioni aventi attinenza con lo scopo dell'Associazione. Potrà, inoltre, assumere partecipazioni od interessenze in Società ed enti di ogni genere per il perseguimento dello scopo sociale. Potrà altresì, acquistare, vendere, gestire immobili inerenti e strumentali alle proprie finalità.
All'Associazione sono comunque preclusi sia l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e di intermediazione finanziaria di cui all'art. 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, sia l'esercizio o nei confronti del pubblico o in via prevalente delle attività di cui all'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385; restano infine preclusi all'Associazione lo svolgimento delle attività di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966, nonché lo svolgimento di qualsiasi attività per le quali occorrono particolari requisiti o autorizzazioni, sino a quando tali requisiti o autorizzazioni non vengano conseguiti. L'Associazione comunque, si inibisce espressamente il compimento di funzioni riservate in modo esclusivo dalla legge agli iscritti agli albi professionali e dovrà avvalersi, qualora sia necessario per i servizi suddetti, di professionisti all'uopo abilitati e iscritti negli appositi albi.

DURATA E PATRIMONIO

Art.3) La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.





Art. 4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle rette scolastiche, da eventuali oblazioni, donazioni e lasciti e da ogni altra entrata derivante dalla sua attività, rimanendo l'Associazione obbligata a destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità statutarie. Parimenti, gli eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al precedente art. 2.

SOCI

Art. 5) I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

a) Ogni genitore dello studente o degli studenti iscritti di volta in volta per ogni anno scolastico. Il socio risulterà essere solo il genitore che sottoscriverà il modulo d'iscrizione alla scuola del proprio figlio. Ovvero in caso di separazione legale o cessazione degli effetti civili del matrimonio il genitore affidatario. La qualifica di socio è altresì conferita all'eventuale tutore dell'alunno.

b) Ogni membro del corpo insegnante della scuola, per la durata del suo rapporto di lavoro.

c) I soci onorari, cioè persone ed enti che per meriti particolari vengono ammessi a far parte dell'Associazione su delibera del Consiglio Esecutivo. Ai soci onorari non spetta il diritto di voto.

QUOTE ASSOCIATIVE ED AMMISSIONE

Art. 6) I soci di cui all'art. 5 sub a) sono tenuti a versare una quota di iscrizione ed una quota annua a titolo di retta la cui misura sarà determinata dal Consiglio Esecutivo.

DIRITTI DEI SOCI

Art. 7) Tutti i soci hanno i diritti di informazione stabiliti dalle leggi e dal presente statuto: in particolare essi hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, nei limiti in cui ciò non sia possibile per ragioni di riservatezza e tutela della privacy.

DOVERI DEI SOCI E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 8) I soci sono tenuti ad osservare le norme del presente statuto e quelle del regolamento interno emanato dal Consiglio Esecutivo. La qualifica di Socio si perde:

a) Quando il figlio (lo studente) del socio per qualsivoglia motivo o ragione cessi la frequenza della scuola in via definitiva;

b) Quando il socio membro del corpo insegnante, cessi per qualsiasi motivo l'attività d'insegnamento in modo definitivo;







c) per morosità nel pagamento delle quote associative;

d) per radiazione nei confronti di coloro che con la loro condotta pregiudicano le attività ed il buon nome dell'Associazione.

Su tutti i casi suindicati delibera in via esclusiva il Consiglio Esecutivo.

Nessun diritto compete ai soci cessati dal relativo status, morosi e radiati: in particolare essi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art.9) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Esecutivo;
- c) il Consiglio Accademico;

Sono cariche dell'Associazione:

- a) il Presidente del Consiglio Esecutivo;
- b) il Presidente del Consiglio Accademico;
- c) il Co-ordinatore Finanziario;

ASSEMBLEA

Art.10) L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci di cui all'art. 5 lett. a) e b) del presente statuto, i quali hanno diritto di parteciparvi e votarvi.

L'Assemblea è ordinaria e/o straordinaria. L'Assemblea ordinaria, che si riunisce almeno una volta l'anno:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'anno accademico precedente;
- b) elegge i membri del Consiglio Esecutivo indicati dai soci genitori;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione e il programma annuale dell'Associazione;
- e) delibera su tutto quanto previsto espressamente dalla legge e dal presente statuto.

Art.11) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ~~inoltre~~ dal Presidente ogni volta che ne facciano richiesta almeno il venti per cento dei soci di cui all'art. 5 lett. a) e b) del presente statuto. L'Assemblea ~~straordinaria~~ viene convocata dal Presidente per deliberare sulle modificazioni ~~allo~~ statuto

proposte dal Consiglio Esecutivo, sullo scioglimento dell'Associazione, sulle norme per la liquidazione del patrimonio e in genere su tutto quanto di sua competenza per legge e per statuto.

Art.12) Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Consiglio Esecutivo, dal Presidente del Consiglio Esecutivo o, in caso di impossibilità di quest'ultimo e dietro sua delega, dal Presidente del Consiglio Accademico anche fuori dalla sua sede sociale, purché in Italia, con avviso a mezzo raccomandata spedita ai soci al loro domicilio o comunicato via e-mail (purché vi sia prova dell'avvenuto ricevimento) o, ancora, mediante affissione nei locali sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale avviso può fissare il giorno per la seconda convocazione. Questa non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In caso di urgenza la convocazione può essere fissata anche a mezzo di telegramma inviato almeno due giorni prima. Sono, tuttavia, valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i soci e vi assista l'intero Consiglio Esecutivo.

Art.13) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto salvo le eccezioni previste dal presente statuto, in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 25% dei soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art.14) Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio avente egualmente diritto. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quelle dell'Associazione. Il suo intervento però è computato ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art.15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Esecutivo, in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.

Dalle deliberazioni dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In tutte le Assemblee è ammessa la presenza degli studenti in qualità di osservatori.

In caso di Assemblea straordinaria sarà discrezione del Consiglio Esecutivo o





del Presidente far redigere l'atto da un Notaio.

CONSIGLIO ESECUTIVO

Art.16) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Esecutivo composto da un numero di sette membri. Uno è di diritto il Presidente del Consiglio Accademico, due saranno eletti dal corpo insegnante e tre saranno eletti dai soci genitori dell'Associazione fra i genitori. Il settimo membro sarà cooptato dal Consiglio Esecutivo eletto e sarà scelto tra i soci genitori. Un insegnante che sia anche genitore sarà considerato solamente insegnante ai fini del presente articolo. Il Consiglio Esecutivo durante la sua prima riunione successiva all'Assemblea dei soci dell'Associazione eleggerà il Presidente, il Segretario e il Coordinatore Finanziario. Il Presidente dovrà essere un genitore. Essi dureranno in carica due anni. Il Presidente del Consiglio Accademico sarà anche di diritto vice-Presidente del Consiglio Esecutivo. I membri eletti saranno rieleggibili e quelli cooptati potranno essere nuovamente cooptati alla fine del loro mandato. Nel caso che un membro del Consiglio Esecutivo sia dimesso per qualsiasi motivo, questi verrà sostituito cooptando il nuovo Consigliere tra i genitori in caso di membro genitore. Nel caso in cui sia dimesso un Consigliere insegnante il sostituto verrà scelto ed indicato dal corpo insegnante.


Art.17) Il Consiglio Esecutivo ha la direzione gestionale, strategica nonché morale, disciplinare e amministrativa dell'Associazione.

Ad esso spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione senza eccezioni o limitazioni di sorta, salvo solo quanto per disposizioni di legge o dal presente statuto sia espressamente deferito all'Assemblea dei soci.

In particolare il Consiglio esecutivo:

- a) stabilisce le quote di ammissione ed annuali per i soci e approva il regolamento interno cui tutti i soci debbono attenersi;
- b) redige e presenta all'assemblea il programma annuale dell'Associazione e il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo dell'anno accademico precedente;
- d) può emanare regolamenti interni per disciplinare l'uso degli impianti, delle attrezzature e il funzionamento dei vari servizi. L'osservanza di tali regolamenti è obbligatoria per tutti i soci;
- e) può conferire anche al di fuori dei suoi membri, qualifiche e incarichi, secondo le necessità dell'Associazione, stabilendo le relative mansioni e, se del caso, fissando i relativi compensi.

Art.18) Il Consiglio potrà altresì nominare procuratori generali e speciali ad essi delegando la firma sociale per singoli atti o categorie di atti.







Art.19) Al Presidente del Consiglio Esecutivo spetta la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Altresì il Presidente, nel rispetto delle determinazioni del Consiglio Esecutivo, dirige e coordina - sotto il profilo amministrativo ed economico-finanziario - il personale dipendente della "The New School" e gli ulteriori eventuali assegnatari di qualifiche ed incarichi individuati dal Consiglio Esecutivo. Resta inteso che il Presidente del Consiglio Esecutivo non si ingerirà nelle materie di competenza del Consiglio Accademico.

Inoltre, ai fini della sicurezza sul lavoro, il Presidente del Consiglio Esecutivo, dotato della necessaria autonomia decisionale e di spesa, ha la responsabilità dell'organizzazione associativa ed è pertanto il datore di lavoro ai fini e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm.(c.d. Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) con tutti gli oneri previsti dalla legge di volta in volta applicabile e le responsabilità conseguenti. In particolare, il Presidente del Consiglio Esecutivo, nella qualità di datore di lavoro ai fini della sicurezza, designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi con capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alle attività lavorative svolte.

Art.20) Al Presidente del Consiglio Esecutivo spetta l'attuazione delle direttive del Consiglio Esecutivo ed il coordinamento delle varie attività dell'Associazione salvo ulteriori incarichi che potranno essergli conferiti dal Consiglio Esecutivo.

Inoltre il Presidente del Consiglio Esecutivo potrà aprire conti correnti bancari e postali, quietanzare fatture e svolgere tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'Associazione. In alternativa potrà delegare uno dei consiglieri, per le stesse funzioni.

Art.21) Il Consiglio Esecutivo può emanare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, quali l'ammonizione, la sospensione, e la radiazione.

Art.22) Il Consiglio Esecutivo è convocato dal Presidente o dal Presidente del Consiglio Accademico, con lettera raccomandata inviata, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i membri del Consiglio Esecutivo, in caso di urgenza, può essere convocato anche a mezzo telegramma o fax o e-mail, inviato almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio Esecutivo è convocato anche quando tre membri del Consiglio stesso, ne facciano richiesta al Presidente, dandone motivazione. Il Consiglio Esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque Consiglieri e delibera a maggioranza.

IL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art.23) Il Consiglio Accademico è composto da tutti i membri del corpo



Ermine Mancini *[Signature]*

insegnante dell'Associazione e da sette rappresentanti degli studenti eletti dai medesimi.

Il Consiglio Accademico si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente ne ravvisi la necessità e tutte le volte che la riunione sia richiesta da almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto.

Ad eccezione di quanto previsto nei commi 4 e 5 del presente articolo, ogni membro avrà diritto ad un voto. Il quorum in tutte le riunioni del Consiglio Accademico è costituito dalla metà più uno dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti a favore o contro una specifica delibera, prevale il voto del Presidente.

Perderà il diritto di voto il membro che rimarrà assente per tre consecutive riunioni del Consiglio. Se successivamente sarà presente a tre riunioni consecutive, durante il periodo scolastico, gli verrà restituito il diritto di voto ad iniziare dalla terza riunione.

In deroga a quanto disposto nel precedente comma, non perdono il diritto di voto con esclusivo riferimento alla votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio Accademico, nonostante siano stati assenti per tre consecutive riunioni del Consiglio: (i) gli insegnanti in aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 2 anni; (ii) gli insegnanti affetti da malattia, regolarmente certificata, che gli impedisca di partecipare alle riunioni del Consiglio Accademico; (iii) gli insegnanti in maternità obbligatoria o facoltativa; (iv) gli insegnanti che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Accademico per via degli impegni lavorativi presso "The New School"; (v) gli insegnanti che nella data fissata per la riunione del Consiglio Accademico non siano tenuti ad essere presenti alla "The New School" in quanto privi di impegni lavorativi presso la scuola medesima.

Art.24) Nel rispetto della procedura per l'elezione del Presidente del Consiglio Accademico approvata dal Consiglio Esecutivo dell'Associazione previa consultazione con il corpo insegnante, il Consiglio Accademico elegge fra suoi membri un Presidente ed un Segretario; sono eleggibili a queste cariche solo i membri provenienti dal corpo insegnante. Il Presidente del Consiglio Accademico è eletto dagli insegnanti aventi diritto di voto, dai quattro genitori membri del Consiglio Esecutivo e da tre rappresentanti degli studenti selezionati in base al regolamento stabilito dal corpo studentesco ed approvato dal Consiglio Accademico. Spetta al Presidente del Consiglio Accademico sottoporre all'attenzione del Consiglio Esecutivo o del Consiglio Accademico, secondo le materie di rispettiva competenza, le questioni sollevate dai soci e sulle quali questi ultimi richiedono un esame.

Art.25) Il Presidente del Consiglio Accademico viene eletto entro il febbraio dell'ultimo anno di attività del Presidente uscente nel rispetto della procedura per l'elezione del Presidente del Consiglio Accademico approvata dal Consiglio Esecutivo dell'Associazione previa consultazione con il corpo insegnante. La

carica dura tre anni, e questi inizierà a svolgere le sue attività dal primo luglio successivo alla fine del mandato del Presidente uscente.


Fermo quanto meglio precisato nella procedura per l'elezione del Presidente del Consiglio Accademico approvata dal Consiglio Esecutivo dell'Associazione previa consultazione con il corpo insegnante, potranno essere candidati tutti i membri del corpo insegnante, con anzianità di almeno cinque anni di servizio continuativo a tempo pieno alla New School, immediatamente precedente l'assunzione dell'incarico, o con anzianità a tempo parziale equivalente che siano in possesso dei requisiti specifici formulati dal Consiglio Esecutivo in collaborazione con il corpo insegnante e, in ogni caso, la cui candidatura sia stata preventivamente approvata a maggioranza dai quattro genitori membri del Consiglio Esecutivo, sentiti gli altri membri del Consiglio Esecutivo, con prevalenza del voto del Presidente del Consiglio Esecutivo in caso di parità. Sarà responsabilità del Consiglio Esecutivo controllare che i candidati siano eleggibili.

Nell'eventualità in cui non ci siano candidati eleggibili per l'incarico di Presidente del Consiglio Accademico o la procedura approvata dal Consiglio Esecutivo dell'Associazione (previa consultazione con il corpo insegnante) si sia conclusa con la mancata elezione, sarà possibile individuare nuovi candidati alla carica di Presidente del Consiglio Accademico, nell'ordine: a) tra altri soggetti appartenenti al corpo insegnante della "The New School"; b) tra altri soggetti non appartenenti al corpo insegnante della "The New School".

I soggetti di cui alla precedente lettera a) dovranno avere un'anzianità di almeno cinque anni di servizio continuativo a tempo pieno alla "The New School", immediatamente precedente l'assunzione dell'incarico, o con anzianità a tempo parziale equivalente, nonché essere in possesso dei requisiti specifici formulati dal Consiglio Esecutivo in collaborazione con il corpo insegnante e, in ogni caso, la relativa candidatura dovrà essere stata preventivamente approvata a maggioranza dai quattro genitori membri del Consiglio Esecutivo, sentiti gli altri membri del Consiglio Esecutivo, con prevalenza del voto del Presidente del Consiglio Esecutivo in caso di parità.

Altresì, l'elezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) sarà anche in tal caso regolata dalla procedura per l'elezione del Presidente del Consiglio Accademico approvata dal Consiglio Esecutivo dell'Associazione previa consultazione con il corpo insegnante.

Diversamente, i soggetti di cui alla precedente lettera b) dovranno essere in possesso degli appositi ulteriori requisiti specifici formulati dal Consiglio Esecutivo in collaborazione con il corpo insegnante e le relative candidature dovranno comunque essere preventivamente approvate a maggioranza dai quattro genitori membri del Consiglio Esecutivo, sentiti gli altri membri del Consiglio Esecutivo, con prevalenza del voto del Presidente del Consiglio Esecutivo in caso di parità. Inoltre, l'affidamento dell'incarico di Presidente del Consiglio Accademico ai soggetti di cui alla precedente lettera b) sarà regolato da un'altra apposita procedura approvata dal Consiglio Esecutivo dell'Associazione previa consultazione con il corpo insegnante.

 Simone Nancini



Art. 26) Il Consiglio Accademico avrà la responsabilità dei programmi di studi e di tutte le altre materie attinenti agli scopi educativi dell'Associazione. Le decisioni che possono influire sugli scopi fondamentali o sull'azione educativa generale dell'Associazione saranno sottoposte, per mezzo del Consiglio Esecutivo, ai membri dell'Associazione all'Assemblea ordinaria.

BILANCI

Art. 27) Il bilancio consuntivo dell'anno accademico precedente è predisposto dal Consiglio Esecutivo e approvato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto.

Per anno accademico si intende il periodo che va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno solare successivo.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 31 gennaio dell'anno solare successivo rispetto a quello in cui si è concluso l'anno accademico rilevante.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Il Consiglio Esecutivo redige altresì una previsione di spesa per l'anno accademico successivo che sarà resa disponibile ai soci presso la sede dell'Associazione entro 7 giorni dalla relativa approvazione ad opera del Consiglio Esecutivo.

NORME GENERALI E DI LIQUIDAZIONE

Art. 28) E' vietato agli estranei non invitati o non autorizzati l'ingresso e la permanenza nei locali dell'Associazione.

Art. 29) L'Associazione può affidare a terzi la totale gestione delle attività amministrative, sportive e dei servizi generali o di parte di essa. Può inoltre affittare o consentire l'affitto degli impianti per specifiche attività.

Art. 30) Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione. Finché dura l'Associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo né pretendere la quota in caso di recesso per qualsiasi ragione.

Art. 31) Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.

